Area
tutela e valorizzazione ambientale

Settore
monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Città metropolitana di Milano

Data 1/07/2015

Protocollo 168479/2015 fasc. 9.3/2014/65
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Spett.le
Eurorecuperi snc di Zola e C.
eurorecuperisnc@lamiapec.it

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
S.U.A.P.
San Giuliano Milanese (MI)
suap.comune.sgm@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.
Spett.le
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
U.O. Rifiuti
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATO Provincia di Milano
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Spett.le
Coface S.A.
Via G. Spadolini n.4
20141 Milano
coface@pec.coface.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8934/2014 del 12/09/2014 - Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. con sede legale in Rozzano (MI) - Via Ariosto n. 4 ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) - Via Ticino n. 50. Accettazione fidejussione n. 2087146 del 11/06/2015, emessa da Coface S.A. a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8934/2014 del 12/09/2014.

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale n. RG 8934/2014 del 12/09/2014 avente ad oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale per gestione rifiuti ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia ad Eurorecuperi s.n.c. di Zolla E C con sede legale in comune di Rozzano via Ariosto n. 4 ed*

Città metropolitana di Milano

insediamento produttivo in comune di San Giuliano Milanese via Ticino n. 50.", rilasciata dal SUAP di San Giuliano Milanese il 16/09/2014 (prot. SUAP n. 33701 del 16/09/2014).

Vista la garanzia finanziaria n. 2087146 emessa da Coface S.A. in data 11/06/2015 trasmessa con nota del 12/06/2015 acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 15/06/2015, prot. n. 150711;

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 26/06/2015 (prot. n. 164005) dalla quale risulta che la sopracitata polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/1946. Si comunica che tale polizza viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8934/2014 del 12/09/2014 a comprova dell'efficacia ,a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI
Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Provincia
di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8934/2014 del 12/09/2014 Prot. n.188299/2014 del 12/09/2014
Fasc.9.3 / 2014 / 65

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per gestione rifiuti ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia ad Eurorecuperi s.n.c. di Zolla E C con sede legale in comune di Rozzano via Ariosto n. 4 ed insediamento produttivo in comune di San Giuliano Milanese via Ticino n. 50.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";*

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato *"Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto protocollo n. 149392 del 8/7/2014;

Visti inoltre:
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 " *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*", così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 "*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 " *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002*";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: "*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)*";

Visti inoltre: i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante "*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il "*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*" *pubblicato sul sito* www.atoprovinciadimilano.it.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il "*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*" *e la "Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato", pubblicato sul sito* www.atoprovinciadimilano.it.;

Visto l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:
- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;
- Il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla

Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;
- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n. 08342040964;
- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

Preso atto che la Società Eurorecuperi s.n.c di di Zolla E C. con sede legale a Rozzano ed insediamento a San Giuliano Milanese ha presentato istanza, formulata ai sensi dell'art. 3 c.1 lettere a) e g) del D.P.R. 59/2013, al SUAP di di San Giuliano Milanese che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 9/9/203 prot. prov.le n. 219926 alla Provincia di Milano in qualità di autorità competente unitamente alla documentazione allegata con particolare riferimento a quella di seguito indicata:
-Istanza settoriale per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art 124 del Dlgs 152/06;
- Relazione tecnica;
- Planimetrie;
- Relazione descrittiva dell'attività svolta nell'impianto;
- Comunicazione relativa all'iscrizione al Registro provinciale per lo svolgimento delle attività di gestione di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/06 per la richiesta di rinnovo;

- Attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- Procura per la sottoscrizione con firma digitale e per l'invio telematico dell'istanza;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:
- con nota datata 23/5/2014 prot. n. 112217 il Settore Rifiuti e Bonifiche ed AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni contenute nello "Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti" prot.n.112211/2014 di pari data precisando che:
- l'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C., per l'insediamento di San Giuliano Milanese (MI) - Via Ticino n. 50, è in possesso di contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Ufficio di Milano dell'Agenzia delle Entrate in data 11.02.2008, al n. 1708 - Serie 3, il quale garantisce attualmente alla Società la disponibilità del sito fino al 31.01.2020 ed è rinnovabile tacitamente;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dalla suddetta attività;
- l'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. con la documentazione trasmessa in data 23.05.2014 (prot. prov.le n. 112193) ha presentato planimetria *"Tav. Unica - Planimetria generale con schema di fognatura, layout produttivo, prospetti e sezione - datata agosto 2013"*;
- l'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. in data 3.06.2013 e 25.11.2013 (rispettivamente prot. prov.le n. 142585 e n. 283988) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- è stato determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in **€ 22.696,65.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. deve prestare a favore della Provincia di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	*Importo garanzia finanziaria*
Messa in riserva (R13) di 85 mc di rifiuti non pericolosi	€ 1.501,27.= *(*)*
Recupero (R3) di 2.400 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 22.696,65.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della garanzia finanziaria;

- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione assicurando, tra l'altro, il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
1) tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
2) iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all' istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del presidente della repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;
- con nota datata 10/4/2014 prot ATO n.3881 trasmessa in data 14/4/2014 prot.prov.n.84798, ATO Provincia di Milano ha espresso parere favorevole alle condizioni contenute nello "Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" prot.n.3879/2014 comunicando di aver:
- verificato il contenuto dell'istanza trasmessa dal SUAP di San Giuliano Milanese in data 9/9/2013 prot. ATO 744;
- verificato l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e di procedibilità secondo quanto previsto dalla DGR.n.8/II045 del 20/1/2010 e dalla D.D.G.n.797 del 1/2/2011;
- acquisito il parere tecnico di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato Amiacque S.r.l. in data 11/3/2014 con prot.ATO 2387;

Dato atto che la Società Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. ha trasmesso attraverso il SUAP competente la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo in data 11/9/2014 a seguito di richiesta inoltrata in data 12/8/2014 con nota protocollo n. 173460;

Richiamate le prescrizioni contenute nello "Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti" prot. n. 112211/2014 e nello "Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" prot. ATO n. 3879/2014 che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato con deliberazioni Consiglio Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1034/1184/91 del 29.01.1998 e successive integrazioni;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 2 del 26/6/2014 (atti n. 78616/5.8/2013/5) assunta ai sensi dell'art 1 c.14 della L. 56/2014,con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013;
- la deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 327/2013 del 29 agosto 2013 (atti n. 187151/2013/2000/5.4/2013/9) con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2013;
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) assunta, ai sensi dell'art 1 c. 14 della L. 56/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato *il PEG 2013 - Obiettivo n.12537-* **Programma A0AA09 ed il corrispondente obiettivo 13725 inserito nella proposta Peg 2014 in corso di approvazione**;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla Società Eurorecuperi s.n.c di di Zolla E C.con sede legale a Rozzano ed insediamento a San Giuliano Milanese Via Ticino, 50 per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.L.G.S.152/06 e per scarico in pubblica fognatura di acquie meteoriche di prima pioggia alle condizioni e prescrizioni di cui allo "Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti" prot. n. 112211/2014 e allo "Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" prot. ATO n. 3879/2014 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1 l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria *"Tav. Unica - Planimetria generale con schema di fognatura, layout produttivo, prospetti e sezione - datata agosto 2013"* costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
1.2 la garanzia finanziaria che l'Impresa Eurorecuperi S.n.c. di Zolla e C. dovrà versare a favore della Provincia di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in **€ 22.696,65.=**, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	*Importo garanzia finanziaria*
Messa in riserva (R13) di 85 mc di rifiuti non pericolosi	€ 1.501,27.= (*)
Recupero (R3) di 2.400 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 22.696,65.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa;
1.3 la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti;
1.4 l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
- alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.5 le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
1.6 novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;
1.7 la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
1.8 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle

operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
1.9 l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Provincia di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
1.10 l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;
1.11 come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. di San Giuliano Milanese del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli abilitativi a far data dall' efficacia del provvedimento di rilascio;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da ATO provincia di Milano per gli scarichi in fognatura e da Provincia di Milano per le attività di gestione dei rifiuti;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. di San Giuliano Milanese per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società Eurorecuperi s.n.c di di Zolla E C.con sede legale a Rozzano ed insediamento a San Giuliano Milanese;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano nella persona del Presidente; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 c.1 lettera a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1bis dell'annessa Tariffa, dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo, da Euro 16,00 per l'atto e n. 3 marche da bollo da 1 Euro per gli allegati contrassegnate con i seguenti rispettivi numeri di serie: 01120241455248; 01120241455259; 01120241455260; 01120241455271.
L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Istruttoria svolta dal responsabile del procedimento